

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 20

(Corrispettivo)

- 1.** La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.
- 2.** Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo né dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell'affidatario.